



MODIFICA DELL'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE INDUISTA ITALIANA, SANATANA DHARMA SAMGHA

Art. 2

Modifica alla legge 31 dicembre 2012, n. 246

All'articolo 7 della legge 31 dicembre 2012, n. 246, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Agli interessati in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado sono riconosciuti dalla Repubblica, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in studi induisti e contemplativi e nelle altre discipline religiose rilasciati da istituti con personalita' giuridica operanti sul territorio italiano e riconosciuti dall'Unione Induista italiana».

Versione in vigore dal 27 maggio 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha
Estremi	Legge 7 maggio 2026, n. 93
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/modifica-dell-intesa-tra-il-governo-della-repubblica-italiana-e-l-2026/art-2-modifica-alla-legge-31-dicembre-2012-n-246>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it